

COME TUTELARE IL DEL DIRITTO ALLA RESIDENZA

1 Premessa

"[...] le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo [...]". Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 499/2000, ribadendo un concetto che ordinamento giuridico (artt. 2, 3, 14 della Carta Costituzionale, artt. 43 ss. del Codice Civile, L. 1228/54, D.P.R. 223/89, Circolari Ministero dell'Interno, Circolari ISTAT in merito alla gestione delle liste anagrafiche) e giurisprudenza (Cass. 14 marzo 1986 n. 1738, fasc. 3, Cass. 1972 n. 126, Cass. 6 luglio 1983 n. 4525, Cass. 1081/68, per citarne alcune) hanno sempre riconosciuto: **il diritto alla residenza è un diritto soggettivo**. L'iscrizione anagrafica costituisce, infatti, il presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria, nonché la possibilità di partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Rispetto al diritto di residenza, la legge non attribuisce all'autorità amministrativa alcuna sfera di discrezionalità, ma le commette compiti di mero accertamento. Ne consegue, che il cittadino che faccia richiesta di essere iscritto nei registri della popolazione residente in un comune, essendo titolare di un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all'ufficiale d'anagrafe l'intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel comune e dare attuazione a tale volontà.

Gli unici presupposti per l'iscrizione anagrafica sono, infatti, il domicilio nel territorio del comune, inteso in senso ampio come *"[...] luogo in cui la persona concentra la generalità dei propri interessi [...]"* (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775) e il possesso di un documento di riconoscimento inteso per come stabilito dall'art. 1, lett. C del D.P.R. 445/2000: *"documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare personale del titolare"*.

Il nostro ordinamento, inoltre, riconosce, come noto, il diritto alla residenza per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. L'art. 6, comma 7 del D. Lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) dispone, in particolare, che *"[...] Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani [...]. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza"*.

Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione di Ginevra, il cui art. 26 prevede che *"[...] Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza [...]"*.

Infine, le *Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale*, emanate nel 2014 dal Ministero dell'Interno in collaborazione con UNHCR, ASGI, ANUSCA e Servizio Centrale SPRAR ricordano che *"[...] I titolari dello status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 251/2007) e pertanto sono titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste anagrafiche di un comune al pari degli italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con alcune particolarità connesse con la loro peculiare condizione. Nel caso di rifugiati la residenza è anche oggetto della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con L. 722/1954. Nello specifico, l'art. 26 prevede che "ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza". Di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti di identità "a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido", in quanto l'iscrizione anagrafica è prerequisite necessario al rilascio della carta d'identità. Anche i richiedenti asilo, sia in attesa di audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sia nella fase dell'eventuale ricorso giurisdizionale, hanno diritto all'iscrizione anagrafica in quanto titolari di un permesso di soggiorno [...]"*.

Ciononostante, numerosi sono gli atti illegittimi di negazione di tale diritto soggettivo.

Il presente documento si propone come uno strumento a disposizione degli operatori dell'accoglienza/attivisti/richiedenti asilo che si dovessero trovare nelle situazioni di seguito descritte, al fine di contrastare tempestivamente ed efficacemente una palese violazione di un diritto sancito.

2 Rigetto della dichiarazione di residenza per mancato riconoscimento di un centro di accoglienza come dimora abituale

Per quanto riguarda i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, le succitate *Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale* e la Circolare del 18/05/2017 del Ministero dell'Interno, chiariscono che la convivenza anagrafica, così come disposta dal regolamento anagrafico (D.P.R. n.223/1989), viene applicata sia ai centri di prima accoglienza, che a quelli temporanei ed agli SPRAR, rappresentando detti luoghi, a tutti gli effetti di legge, "*dimora abituale*" (art. 6, comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione emanato con d.lgs. 286/98) dei richiedenti asilo e rifugiati o titolari di protezione umanitaria, dopo tre mesi di permanenza. La Circ. della Pref. di Avellino del 31-03-15 Prot.6641/Area II, specifica, inoltre, che "[...] nei centri di accoglienza SPRAR il richiedente protezione internazionale ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale (art.5, comma 6 D. Lgs. 30/05/2005 n. 140). Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di complessivi sei mesi. In caso di esito negativo, la presentazione del ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 35, comma 6, D. Lgs. 28 gennaio n. 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato con conseguente diritto a restare in regime di accoglienza. Pertanto, con l'ingresso in una struttura di accoglienza SPRAR si realizzano i presupposti di legge dell'abitualità della dimora anche prima che siano trascorsi i tre mesi richiesti dall'art. 6, comma 7 del T.U. immigrazione e, dunque, fin dall'inizio può ottenere l'iscrizione anagrafica. In caso di accoglienza in "appartamento" [...] e non in un centro collettivo, si precisa che non si applica la disciplina della convivenza anagrafica ma quella dell'iscrizione anagrafica su istanza dell'interessato (art. 6, comma 1 del suddetto regolamento anagrafico), che, ai fini di occupazione dell'alloggio, potrà esibire il provvedimento di accoglienza nelle strutture dello SPRAR. Come dalle richiamate Linee guida, si esclude in entrambe le ipotesi di accoglienza (collettivi o in appartamento) la prassi dell'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. [...]".

3 Rigetto della dichiarazione di residenza per mancata dimostrazione della propria dimora abituale e di una corretta sistemazione alloggiativa certa sul territorio (richiedente/titolare senza fissa dimora)

In moltissime occasioni un rilevante numero di cittadini stranieri, anche riconosciuti titolari di protezione internazionale, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria dimora abituale, si trova a non avere una sistemazione alloggiativa certa e vive in alloggi di fortuna o addirittura per strada. In tale circostanza l'iscrizione anagrafica può, comunque, avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni comune. Come già detto, infatti, i presupposti oggettivi per l'iscrizione sono il domicilio nel territorio del comune, inteso in senso ampio come "[...] luogo in cui la persona concentra la generalità dei propri interessi [...]" (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775) e il possesso di un documento di riconoscimento inteso per come stabilito dall'art. 1, lett. C del D.P.R. 445/2000: "*documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare personale del titolare*".

L'art. 2, comma 3 della legge anagrafica n. 1228/54, modificato dalla L. n. 94/2009, prevede che "[...] la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio [...]". Il diritto alla residenza viene, infatti, preservato nonostante la precarietà della condizione di vita della persona, essendo un diritto soggettivo. In tal caso, non è necessario indicare un preciso indirizzo né procedere agli accertamenti relativi all'abitualità del domicilio perché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (Circolare del Ministero Interno n. 1/1997). Il comune può, quindi, effettuare l'iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente, come fanno già molte realtà locali (ad esempio, "Via Modesta Valenti" a Roma, "Via dell'Accoglienza" a Aversa, Catania, Cosenza, etc.) (Nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 18/05/2015).

Esplicitando ulteriormente quanto sopra, la riforma dell'art. 2 della Legge anagrafica istituisce il Registro delle persone senza fissa dimora (le cui modalità di funzionamento vengono esplicitate nel D.M. del 06/07/2010), per l'iscrizione al quale l'interessato dovrà indicare gli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del domicilio. Con la Circolare n. 19 del 07/09/2009, il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 3, comma 38 della L. n. 94/2009, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili e sono tenute *“a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”*. Pur intendendo, la norma, evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione di irreperibilità dell'interessato, in mancanza di un immobile o, comunque, della possibilità di effettuare accertamenti tramite un sopralluogo, sarà del tutto inutile mandare il Vigile Accertatore. L'ufficiale d'anagrafe potrà acquisire, però, prove documentali e dichiarazioni di parte, che potranno risultare idonee a dimostrare l'esistenza del domicilio.

Per tale motivo *“[...] L'indirizzo di un Associazione/Ente/Organismo del terzo settore può assumere valenza non per l'iscrizione anagrafica del senza fissa dimora in quanto luogo territorialmente ben individuabile e quindi luogo di riferimento per coloro che ivi hanno la dimora abituale, bensì quale domicilio-centro degli interessi, affari e relazioni sociali sul territorio del cittadino extracomunitario e luogo dove ricevere le comunicazioni amministrative [...]”* (Circolare della Prefettura di Napoli Prot. N. 0010776 del 15/01/2018).

Conseguentemente, al momento della presentazione della *“Dichiarazione (e non Richiesta) di residenza” (Allegato 1)*, da inviare *“per raccomandata, per fax o per via telematica”*, le Associazioni/Enti/organismi del terzo settore che accompagnano la persona senza fissa dimora, dovranno presentare anche appositi modelli di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (**Allegato 2**) firmate a cura del rappresentante dell'Associazione/Ente/Organismo, nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità, che la persona senza fissa dimora, seguita dalla propria Associazione, ha stabilito il domicilio nel comune scelto e si impegna a comunicare eventuali trasferimenti in altri comuni del soggetto richiedente la residenza, ai fini della cancellazione dall'anagrafe comunale.

4 Rigetto della dichiarazione di residenza per mancanza di un documento valido di riconoscimento

In presenza di casi di rifiuto dell'iscrizione anagrafica di un richiedente protezione internazionale per la mancanza di un documento valido di riconoscimento, occorre ricordare che i richiedenti asilo, ovvero i titolari di protezione internazionale e sussidiaria, nonché i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia nelle more del rilascio del permesso, che in quelle del rinnovo, posseggono una richiesta che a mente dell'art. 1, lett. C del D.P.R. 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto *“documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare personale del titolare”*.

È lo stesso Ministero dell'Interno, in risposta al quesito *“Iscrizione-permesso di soggiorno per motivi umanitari”* del 04/06/2006, con nota di pari data, ad affermare che *“Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene che si possa procedere alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'articolo 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare. Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici [...]”*.

Analoga posizione è nel parere del Ministero dell'Interno Dip. affari interni e territoriali, che, in risposta al quesito del 18.2.2004 *“Iscrizione di cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato”*, specifica che *“la Legge 8.2.1998, n. 40, non fa distinzione tra le differenti tipologie di permesso di soggiorno né condiziona l'iscrizione anagrafica ad una durata minima dello stesso permesso, facendo intendere che anche un permesso di breve durata consente l'iscrizione anagrafica. Pertanto, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge anagrafica, ovvero sia la volontà dell'interessato e l'effettiva dimora dello stesso nel Comune, nonché il possesso del permesso di*

soggiorno, il soggetto può essere iscritto in anagrafe, tenuto conto che tale permesso temporaneo può essere prorogato fino a quando non verrà definito il procedimento relativo all'esame della domanda di riconoscimento. Inoltre, è da rilevare che nei confronti dei soggetti che hanno invocato il riconoscimento di status rifugiato non sono operanti talune misure che invece trovano applicazione nei confronti degli altri stranieri”.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Dir. del Ministero dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, Prot. N. 11050/M(8) del 05/08/06, l'eventuale “[...] mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

[...]

Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. [...].”

La circolare del Ministero dell'Interno-DAIT n. 42 del 17/11/2006 precisa, dunque, richiamando la Direttiva dello stesso Ministero del 05/08/2006, che “[...] le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo. In relazione a tanto, si è dell'avviso che i principi affermati nella citata direttiva consentano di procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. [...].”

Infine, “[...] per i richiedenti asilo/protezione internazionale, tiene luogo del permesso di soggiorno il modello C3 rilasciato dalla Questura e recante foto dell'interessato, nel quale è esplicitamente indicato “La presente attestazione costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4, c3 del D. Lgs. 142/15)” cui seguirà il rilascio di un formale permesso di soggiorno cartaceo di durata semestrale ovvero mensile nei casi previsti dalla Convenzione di Dublino. In presenza del modello C3 può ritenersi riscontrato il requisito della regolarità del soggiorno in Italia e quindi, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, l'Ufficiale d'Anagrafe potrà procedere all'iscrizione anagrafica. L'interessato dovrà, comunque, ai sensi della L. 241/90 consegnare copia del permesso di soggiorno appena rilasciato ed a rinnovare la dichiarazione di dimora, ai sensi del c. 3 dell'art. 7 del Regolamento Anagrafico D.P.R. n. 223/89 [...].” (Circolare della Prefettura di Napoli Prot. n. 0010776 del 15/01/2018).

5 Mancato rinnovo del permesso di soggiorno per assenza di iscrizione anagrafica

Per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che “[...] l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario [...].” (Nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 18/05/2015).

Le circolari del Ministero dell'Interno n. 8/1995 e n. 2/1997 chiariscono, infatti, che, per il cittadino straniero, costituiscono condizioni per l'iscrizione anagrafica, la sussistenza della dimora abituale in un dato luogo unitamente alla volontà di permanervi, nonché la regolarità del soggiorno. Ed altresì, l'art. 7, comma 3 del DPR 223/89 (Regolamento anagrafico), come sostituito dall'art. 15 comma 2 del DPR n. 394/99 (Reg. Attuazione T.U. Imm.), prevede che “[...] Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare

all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. [...] L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al Questore [...]". Il soprarichiamato art. 6, comma 7 del T.U. Imm., precisa, poi, che "*[...] Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla Questura territorialmente competente. [...]"*.

Nei medesimi termini va detto che, dalle principali previsioni normative inerenti il rinnovo del permesso di soggiorno, emerge, altresì, inequivocabilmente l'assenza di disposizioni che impongano la dimostrazione da parte del richiedente, titolare dello status di protezione internazionale, di una sistemazione alloggiativa. Occorre fare, in primo luogo, riferimento all'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98 da cui emerge che "*[...] il rinnovo del permesso di soggiorno [...] è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio [...]"*. Tali condizioni sono quelle individuate, nello specifico, dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del T.U. Imm.. Il comma 6 del predetto art. 9, in particolare, chiarisce che la documentazione richiesta ordinariamente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, così come indicata nei commi 3 e 4 dell'articolo in argomento (tra cui si richiama anche la disponibilità dell'alloggio -comma 4, lett. c), non è, tuttavia, necessaria per i cittadini stranieri richiedenti asilo e, in base al combinato disposto con l'art. 5 suddetto, deve intendersi, altresì, esclusa per i titolari dello status di protezione internazionale in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale interpretazione è, altresì, in linea con quelle altre norme del testo unico che intendono derogare, nel rispetto di norme di derivazione comunitaria, a taluni oneri di carattere documentale ovvero semplificare le disposizioni procedurali in favore dei cittadini stranieri, la cui posizione giuridica sia quella di richiedente o di titolare di protezione internazionale.

Ci si riferisce, ad esempio, all'art. 9, comma 3 del T.U. Imm. che esonera, in sede di richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, coloro che hanno chiesto la protezione internazionale dalla dimostrazione del reddito e dell'alloggio od anche l'art. 29 bis, comma 1 del T.U. Imm. che prevede la possibilità, per lo straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, di chiedere il ricongiungimento familiare, escludendolo, al contempo, dall'applicazione dell'art. 29, comma 3 del T.U. Imm., ossia dalla dimostrazione dei requisiti di reddito ed alloggio.

In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, emerge, quindi, che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio né della iscrizione anagrafica. (Nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 18/05/2015).

Strumenti per la tutela del diritto all'iscrizione anagrafica

Nel caso in cui il richiedente asilo, il beneficiario di protezione internazionale o umanitaria si ritenga leso a seguito di ritardi, inadempienze o provvedimenti dell'Ufficiale d'anagrafe può adottare diversi strumenti giuridici a tutela del proprio diritto alla residenza.

Difatti, riguardo l'iscrizione anagrafica degli stranieri, tutte le prassi che prevedono richieste aggiuntive di documenti o di condizioni non previste dalla legge, oltre la dimora abituale e la regolarità del soggiorno, devono ritenersi illegittime (Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997).

a) Diffida.

Il caso di Modena insegna che uno strumento valido, nel caso in cui venga negato il diritto all'iscrizione anagrafica è quello della diffida (cfr. Caso Modena e vedi documento "Diffida").

b) Il ricorso amministrativo

È possibile avviare il ricorso gerarchico al Prefetto (della Provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto (D.P.R. 1199/71). Non è necessaria l'assistenza di un avvocato: esistono dei moduli in uso alle Prefetture per facilitare il cittadino nell'accesso diretto a questa forma di tutela.

Il ricorso, deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e in caso il ricorso venisse respinto con decreto del Prefetto perché infondato, è ammesso ricorso al Tribunale ordinario nei tempi e nei modi di cui al Codice di procedura civile.

c) Il ricorso giurisdizionale

In alternativa al ricorso in via amministrativa è possibile proporre un giudizio davanti al Tribunale ordinario nel termine di prescrizione dei diritti soggettivi, quindi entro 10 anni.

Il Giudice ordinario non può annullare l'atto (poiché è prerogativa del giudice amministrativo), ma può disapplicarlo e ordinare l'immediata iscrizione all'ufficiale dell'anagrafe e anche riconoscere un eventuale risarcimento del danno subito.

Può anche essere proposto il **ricorso d'urgenza** (art. 700 del Codice di procedura civile) nel caso in cui vi sia "fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile", come un pregiudizio alla salute.

d) La tutela del cittadino nell'ambito del procedimento amministrativo. Autotutela/riesame

Oltre alla tutela in sede amministrativa e giurisdizionale esperibile quando un provvedimento sia stato già emesso, vi sono alcune garanzie poste a tutela del cittadino anche nel corso del procedimento anagrafico. Queste sono previste dalla **Legge n. 241/1990 (Legge Bassanini)**, la legge fondamentale che disciplina i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione che consistono nella partecipazione, nella trasparenza e nell'accesso agli atti.

Un ulteriore tipo di rimedio nella disponibilità della persona lesa da un provvedimento illegittimo dell'anagrafe consiste nell'annullamento d'ufficio (art. 21 *nonies*, L. 241/1990) o su istanza di parte, a seguito di una rivalutazione da parte della pubblica amministrazione degli interessi che hanno determinato il provvedimento. Anche su istanza dell'interessato, dunque, il provvedimento (ritenuto) illegittimo "può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato". Si tratta di un rimedio esperibile da parte del singolo senza l'ausilio di un legale, essendo sufficiente la presentazione di un'istanza di riesame all'Autorità che ha emesso il provvedimento.